



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 31 luglio 2014 n.130

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 3, primo comma, punto 1), della Legge 12 aprile 2007 n.52;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.15 adottata nella seduta 29 luglio 2014;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

CALENDARIO VENATORIO 2014-2015

Art. 1

1. L'esercizio venatorio nella Repubblica di San Marino è soggetto al sistema di caccia controllata e gestione sociale.
2. L'esercizio della caccia è subordinato al possesso dello speciale tesserino rilasciato dalla Federazione Sammarinese della Caccia (F.S.d.C.).

Art. 2

1. Secondo le disposizioni dell'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat, le linee guida dei calendari venatori dei prossimi esercizi sono quelle indicate dal Piano Faunistico Venatorio in vigore. Anno per anno, su indicazione dell'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat, vengono fissate le singole date di apertura e chiusura dell'esercizio venatorio, tenendo conto, con il fine di evitare picchi di pressione venatoria, dei calendari venatori delle regioni limitrofe.
2. Su basi tecnico-scientifiche rilevate dall'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat, potranno altresì variare, in aumento ovvero in diminuzione rispetto alle prescrizioni riportate nel presente decreto delegato, le specie cacciabili ed il numero dei capi giornalieri prelevabili.

Art. 3

1. L'esercizio venatorio ha inizio il 1° settembre 2014 e termina l'8 febbraio 2015.

Art. 4

1. L'esercizio venatorio è regolato come segue:
 - a) 1° settembre 2014 apertura della caccia alla selvaggina migratoria;
 - b) 1, 4, 6 settembre 2014 la caccia è consentita alla selvaggina migratoria dalle ore 6:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:30, da appostamento (spetto);
 - c) 21 settembre 2014 apertura generale della caccia dalle ore 7:00;
 - d) 7 dicembre 2014 ultimo giorno di caccia alla selvaggina stanziale.
2. L'addestramento dei cani è consentito a partire dal 16 agosto 2014 nelle forme, modalità e limiti previsti dall'articolo 11 del Decreto Delegato 10 agosto 2007 n. 98.
3. Durante il periodo venatorio è fatto divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana.
4. All'appostamento si dovrà accedere con il fucile scarico e nella custodia.
5. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto fatto salvo ove diversamente indicato.

Art. 5

1. La caccia è consentita:
 - a) dal 21 settembre al 28 settembre 2014 alla selvaggina stanziale e migratoria esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
 - b) dal 1° ottobre al 7 dicembre 2014 alla selvaggina stanziale, esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica di ogni settimana;
 - c) dal 1° ottobre 2014 al 1° febbraio 2015 alla selvaggina migratoria 5 giorni alla settimana;
 - d) dal 2 febbraio all'8 febbraio 2015 limitatamente alle specie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del presente decreto delegato;
 - e) dal 21 settembre 2014 l'esercizio venatorio è consentito anche in forma vagante e con l'ausilio del cane;
 - f) dall'8 dicembre 2014 è vietato l'utilizzo del cane da seguita.
2. Come forma di caccia è sempre vietata la "posta" alla beccaccia.

Art. 6

1. Le specie cacciabili sono le seguenti:
 - a) nei giorni 1, 4, 6 settembre 2014: tortora (*Streptopelia turtur*), ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, storno, merlo e colombaccio;
 - b) dal 21 settembre al 31 dicembre 2014: frosone, merlo, quaglia, tortora (*Streptopelia turtur*), fringuello, verdone, pispola, piviere dorato e allodola;
 - c) dal 21 settembre 2014 al 1° febbraio 2015: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, taccola, volpe, alzavola, canapiglia, codone, fischione, folaga, germano reale, moriglione, mestolone, moretta, beccaccino, frullino, porciglione, pavoncella, cesena, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, colombaccio, beccaccia, marzaiola e gallinella d'acqua;
 - d) dal 2 febbraio all'8 febbraio 2015: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, taccola, volpe, cesena, storno, tordo bottaccio, tordo sassello;
 - e) dal 21 settembre al 7 dicembre 2014: fagiano e lepre;
 - f) dal 6 ottobre 2014: chiusura alla femmina del fagiano;
 - g) dal 1° novembre 2014 al 14 gennaio 2015 è consentita la caccia al cinghiale esclusivamente previa adozione, da parte del Congresso di Stato, di apposito decreto delegato su proposta dell'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat che individuino le aree adibite alla caccia, nonché le norme per l'esercizio della caccia al cinghiale.
2. In via sperimentale è chiusa la caccia alla pernice rossa e alla starna durante la stagione venatoria 2014-2015.

Art. 7

1. Il cacciatore durante ogni giornata di caccia consentita non può abbattere più di due capi di beccaccia e due capi di selvaggina stanziale (lepre e fagiano), di cui una sola lepre e 30 capi di selvaggina migratoria, di cui non più di 20 capi per ogni singola specie, ad eccezione di storno e fringuello consentiti nel numero massimo di 30 capi.
2. Sul tesserino rilasciato dalla F.S.d.C. deve essere sempre segnata la giornata di caccia.
3. La selvaggina stanziale deve sempre essere segnata nell'apposita casella al momento dell'abbattimento, mentre se viene depositata il segno di abbattimento dovrà essere cerchiato.
4. La selvaggina migratoria soggetta a limitazione deve essere sempre segnata sull'apposito tesserino a fine giornata di caccia in un'unica soluzione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 luglio 2014/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Valeria Ciavatta – Luca Beccari

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Gian Carlo Venturini